

Repertorio n. 56482

Raccolta n. 21273

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventini il giorno ventuno del mese di Ottobre, alle ore ventuno quarantacinque.

In Viareggio, Via del Pastore c/o la sala riunioni del Circolo Il Fienile.

(21 OTTOBRE 2020)

Davanti a me Adriana Iantaffi, Notaio in Camaiore, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente:

ORSELLI SIRIO, nato a Viareggio il 16 luglio 1940, residente a Viareggio, via Elisabetta De Sortis n. 7, c.f. RLSLSRI40L16L833D.

Comparsente, cittadino italiano, della identità personale della quale io notaio sono certa mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione Umanitaria "**IL GERMOGLIO ONLUS**" con sede in Viareggio, via DEI Pioppi n. 2, codice fiscale 91026180462, iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato come da decreto del presidente della giunta regionale n. 46 del 24 agosto 2005 e come tale O.N.L.U.S., convocata in prima convocazione in data 21 ottobre 2020 alle ore 20,45 presso la sala riunioni del Circolo Il Fienile di Viareggio e in seconda convocazione in data 21 ottobre 2020 alle ore 21,10 stessa sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Registrato a: Viareggio il 26/10/2020 n. 4662 Serie 1T Pagati euro Modello Unico
--

- adeguamento statuto sociale alla Riforma del terzo settore;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor Orselli Sirio quale Presidente dell'associazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, il quale, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, consta e fa constare a me notaio che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 essendo presenti in proprio o per deleghe, che rimangono conservate tra gli atti sociali, 36 soci su 80 soci aventi diritto al voto come da elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa dispensa dalla lettura avutane dalle parti.

Il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno ed innanzitutto precisa che la modifica allo statuto precedente è necessaria per l'adeguamento alla Riforma del terzo settore per poter mantenere l'iscrizione nell'albo delle ODV oltre che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel momento in cui sarà operativo, e presenta il nuovo testo dello statuto dando atto che risultano modificati gli articoli 1, 2, 5, 6 bis (soci), 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 15, 21 (abrogato), 22, 22 bis, 23, 29 e 32 al solo fine di adeguarli alla normativa del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le modifiche apportate e dopo breve discussione l'assemblea approva integralmente il nuovo testo dello statuto sociale all'unanimità.

Il nuovo testo dello statuto viene consegnato a me notaio e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane al comparente presente l'assemblea di tutte le modifiche apportate ed omessane la lettura delle parti invariate per dispensa avutane dal comparente con il consenso dell'assemblea.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente signor Orselli Sirio per effettuare tutte le modifiche e integrazioni sia del presente verbale che dello statuto ad esso allegato che venissero richieste dalla Regione Toscana e da ogni altro ente od organismo preposto ai controlli e per dare esecuzione alla sopra presa delibera, prestare ogni opportuno consenso, stabilendo che per tutto quanto sopra il signor Orselli Sirio viene munito di ogni potere occorrente, nessuno escluso od eccettuato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventidue e venti.

Le parti autorizzano il notaio rogante al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei conferito.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva, presente l'assemblea.

Scritto parte da persona di fiducia parte da me notaio su quattro pagine di un foglio.

Sottoscritto alle ore ventidue e venticinque.

FIRMTO: ORSELLI SIRIO - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

ALLEGATO "B" alla racc.21273

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione regolata dal presente statuto e che sarà denominata "Il Germoglio", partecipa al Movimento che si ispira a S. Maria "serva di Dio e dell'uomo" (Lc. 1,38). L'associazione è costruita sulla Pietra Angolare che è Cristo, il quale ci chiama ad essere suoi discepoli e fare dell'amore---servizio la regola fondamentale della Vita Cristiana. Guida al cammino dell'associazione sarà la Parola di Dio ed in particolare i seguenti testi evangelici: Gv. 15,1---13 "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate

molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici." Mt. 25,35---36 " ... io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi." Lc. 9,13 " Gesù disse loro: 'Dategli voi stessi da mangiare'. Ma essi risposero: ' Non abbiamo che cinque pani e due pesci , a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente'. " L'associazione non ha finalità di lucro e tutti coloro che ne vorranno fare parte, devono approvare con tutto il loro cuore, tutta la loro mente e tutte le loro forze, il contenuto e lo spirito di questa premessa .

Titolo I

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione-organizzazione di volontariato, non a scopo di lucro, denominata: "IL GERMOGLIO ODV", Ente del Terzo Settore.

Essa ha sede in VIAREGGIO VIA DEI PIOPPI n° 2 piazzale ex Ma-

celli

Art.2 - Statuto e normativa

L'organizzazione di volontariato è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico nazionale e regionale.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione è apartitica, apolitica e si basa su norme organizzative ispirate a principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4 - Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea dell'organizzazione.

Titolo II

Art.5 - Solidarietà

L'organizzazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile, sociale e culturale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale, di cui all'art. 5, lettera u) del Codice del Terzo settore, di seguito riportata:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.6 - Finalità

Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto all'attività esclusiva di solidarietà sociale e assistenza spirituale e materiale, in particolare:

1) Essere vicino e aiutare le famiglie nello spirito del Vangelo e del Magistero della Chiesa.

2) Offrire alle famiglie un aiuto materiale, psicologico e spirituale mediante:

a) L'apertura di botteghe della solidarietà, dove offrire con

regolarità generi alimentari e non, come aiuto concreto alle famiglie in grave difficoltà economica.

b) L'apertura di centri di ascolto cattolico in ordine ai vari bisogni psicologici e spirituali.

c) L'attività di Nuova Evangelizzazione, per ricostruire un solido pavimento di valori incrollabili, per la prevenzione contro ogni attacco all'unità della famiglia.

3) Intraprendere azioni per limitare lo spreco alimentare, recuperando generi alimentari in esubero in base alla legge n°155 del 25/06/03 (legge del buon samaritano), per ridistribuirli ai bisognosi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa opera in primo luogo nel territorio del Comune di Viareggio, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e comunque ove l'associazione ritenga opportuno, compresi anche paesi esteri, attraverso una capillare opera di sensibilizzazione della popolazione, al fine di raccogliere i fondi e le competenze umane e personali necessarie per la realizzazione degli scopi di cui ai precedenti commi, il tutto anche in cooperazione con le Istituzioni Regionali e Locali.

Titolo III

Art.6 bis - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone maggiorenni che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente e vogliono mettere la propria competenza e la propria opera al servizio della Organizzazione al fine di perseguire lo scopo sociale. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci aderenti è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla

agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare le questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto al voto in assemblea tutti i soci in regola con il rinnovo annuale della tessera.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze verso l'associazione.

Art.7 - Cessazione della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Il socio che cessa di appartenere all'associazione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. In caso di espulsione è suo diritto, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, presentare ricorso al presidente sul quale decide la prima assemblea dei soci.

Titolo IV

Gli Organi

Art.8 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- L'Organo di revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno affisso in tutte le sedi dell'organizzazione 15 giorni prima, o comunque, ogni qual volta ne faccia richiesta almeno 1/5 degli aderenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'organizzazione è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria che dovrà deliberare col voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

Ciascuno dei soci delegati non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente nomina il segretario.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario eletto all'uopo dal Presidente.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Per la prima volta la nomina dei membri del consiglio viene effettuata nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti quattro membri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni

tre, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aderenti.

Un (1) mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio.

Se, per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze e la struttura della associazione, ma comunque entro due (2) mesi dalla cessazione, l'assemblea dei soci per la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso procede anche alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; può compilare il regolamento per il funzionamento dell'assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il consiglio con la maggioranza dei quattro settimi (4/7) può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, i suoi compiti principali sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa
- convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione su mandato del consiglio direttivo

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministra-

tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea tra persone estranee all'associazione. Qualora l'incarico sia affidato a più persone, i membri costituiranno un collegio che nominerà, all'atto dell'insediamento, un presidente.

L'organo di controllo dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina.

Art.12 bis - Revisione legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.13 - Commissioni Tecniche e Comitati

Il Consiglio Direttivo istituisce apposite Commissioni Tecniche formate per la risoluzione di specifiche problematiche di natura tecnica, progettuale, organizzativa e realizzativa sorte nel perseguimento delle finalità delle associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri delle Commissioni Tecniche scegliendo i soggetti sia tra gli associati che tra persone che non aderiscono all'associazione.

Il Consiglio Direttivo istituisce uno o più Comitati per la raccolta fondi e per il sostentamento a vario genere organizzato dei progetti dell'associazione.

Ai comitati possono aderire anche soggetti non facenti parte dell'associazione.

Sulle domande di ammissione ai comitati delibera il Consiglio Direttivo.

Il regolamento delle Commissioni Tecniche e dei Comitati viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.14 Le Sedi Periferiche

Su richiesta di alcuno dei soci o là dove si dimostri necessario per il consolidamento degli obbiettivi dell'associazione, con delibera del consiglio direttivo possono essere costituite sedi periferiche. Le sedi periferiche possono essere di due tipi: Operative o di Supporto. Ogni sede periferica operativa, in armonia con lo statuto, dovrà avere una propria sede e dovrà essere in grado di gestire una propria bottega della solidarietà per la distribuzione di generi alimentari e non, dovrà rispettare i regolamenti emanati dal consiglio direttivo. Ogni sede periferica operativa potrà attivare iniziative di raccolta di generi alimentari e non, e di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità dall'associazione, il bilancio della sede periferica farà parte integrante del bilancio dell'associazione. Ogni sede periferica di supporto, in armonia con lo statuto, dovrà avere una propria sede e dovrà aiutare l'associazione al perseguimento delle proprie finalità mediante opera di sensibilizzazione della popolazione, attivando tutte le iniziative necessarie al reperimento di generi alimentari, fondi e competenze umane e personali necessarie per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Ogni sede

periferica dovrà avere un proprio responsabile che sarà nominato dal Consiglio Direttivo. Qualora una sede periferica si dimostri deficiente nelle sue funzioni potrà essere chiusa su delibera del consiglio direttivo.

Titolo V

Art.15 - Le risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) beni, immobili e mobili; b) contributi; c) donazioni e lasciti; d) rimborsi; e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; f) ogni altro tipo di entrate.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, od in altre sedi, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art.17 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal consiglio direttivo. I contributi dello Stato delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro Ente Pubblico o privato sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.18 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni libere in denaro, le donazioni, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.19 - Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.20 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, i proventi derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi sono inseriti in apposita voce del bilancio

dell'organizzazione. Il consiglio direttivo delibera sulla
utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armo-
nia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 21 - [Omissis]

Titolo VI

Il bilancio

Art.22 - Il bilancio

L'esercizio sociale dell'organizzazione di volontariato ha
inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è annuale, va predisposto e sottoposto all'assem-
blea degli aderenti entro il 30 aprile.

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 marzo il bilan-
cio di esercizio, formato e redatto ai sensi di legge, e l'as-
semblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio
consuntivo deve essere depositato nella sede dell'organizza-
zione entro quindici (15) giorni prima della convocazione
dell'assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere vi-
sione.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo con
gli stessi tempi e contiene le previsioni di spesa e di entra-
ta per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della orga-
nizzazione entro quindici (15) giorni prima della seduta, e
può essere consultato da ogni aderente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Al ricorrere dei presupposti di legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei presupposti di legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.22 bis - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se presente), tenuto a cura dello stesso

organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Utili o avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VII

Art.24 - Dipendenti e collaboratori

Gli aderenti dell'organizzazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'organizzazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge e versando loro il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dell'opera dei lavori per cui hanno ricevuto l'incarico. L'organizzazione può rimborsare le spese sostenute dagli aderenti

all'organizzazione stessa nell'espletamento di funzioni istituzionali e non promosse e svolte per la realizzazione ed il perseguimento delle sopra esposte finalità.

Titolo VIII

Art.25 - Le Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo IX

Art.26 - La responsabilità

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.27 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Titolo X

Art.28 - Rapporti con altri enti e soggetti

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabo-

ra con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI

Art.29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea appositamente convocata dal consiglio direttivo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.30 - Regolamento

Il Regolamento interno, sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo, e disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente, comprese le sedi periferiche.

Art.31 - Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro indicato dalle parti. In caso di disaccordo l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribuna-

le di Lucca su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art.32 - Disposizioni transitorie e finali

L'associazione, già iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e della Legge Regionale n° 28/1993 e successive modificazioni, cesserà l'utilizzo dell'acronimo ONLUS alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, assumendo esclusivamente la denominazione sociale contenente l'acronimo ODV con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: ORSELLI SIRIO - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.